

REGIONE MOLISE

**SERVIZIO CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA**

*LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA*

(Artt. 22 ss. L.R. 4 maggio 2015, n. 8)

Sommario

Premessa	3
1 Quadro normativo di riferimento	3
1.1 Il contesto nazionale	3
1.1.1 Attuazione degli obblighi di aggregazione	5
1.2 Il contesto normativo regionale	6
2 Definizione e finalità della Centrale unica di Committenza	6
3 I soggetti coinvolti e i meccanismi di coordinamento	7
3.1 I rapporti tra la centrale e le unità organizzative regionali	7
3.2 I rapporti tra la centrale di committenza regionale, gli enti del sistema regione molise e gli enti del sistema sanitario regionale	7
3.3 I rapporti tra la Centrale di Committenza regionale e gli Enti locali	8
4 Le attività della centrale	10
4.1 La pianificazione delle attività: il programma annuale e triennale	10
4.2 Le attività di competenza della Centrale	10
4.3 le attività di competenza del Soggetto convenzionato	11
5 Le risorse	12
6 Contenzioso	13
7 Sistema informativo	13
8 Clausola valutativa	13

PREMESSA

L'istituzione della Centrale Unica di Committenza regionale, disposta dall'art. 22 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8, si inserisce nel piano d'azione posto in essere dalla Regione Molise per il conseguimento dell'obiettivo strategico della riforma della macchina amministrativa, nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica e in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il presente documento contiene le linee direttrici per l'istituzione e il funzionamento del Servizio, in particolare definendone, in un quadro complessivo e di insieme e in conformità con il contesto normativo di riferimento, la struttura, le attività e i rapporti con gli enti convenzionati.

I meccanismi e le procedure di dettaglio saranno poi disciplinati da manuali operativi sui singoli aspetti della gestione e delle attività.

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 IL CONTESTO NAZIONALE

La centralizzazione degli acquisti, quale strumento di efficienza della pubblica amministrazione, costituisce un tema al quale sia le istituzioni europee che il Governo nazionale rivolgono particolare attenzione e che è stata, nel corso degli ultimi quindici anni, oggetto di numerosi interventi normativi.

A livello nazionale, con la Finanziaria del 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488¹), si dà avvio al Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A., con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi.

All'art. 26 della suddetta legge, in particolare, si prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato (cd. Convenzioni quadro).

Con successivo d.m. 24 febbraio 2000, si specifica che gli interventi per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi devono "realizzare economie di scala sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda e standardizzare i consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di approvvigionamento e i livelli di servizio, promuovere la diffusione e l'utilizzazione di strumenti avanzati quali il commercio elettronico, conseguire risultati in termini di riduzione di spesa".

Lo stesso decreto attribuisce alla Consip S.p.A., l'incarico di stipulare le convenzioni quadro per conto delle amministrazioni dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente.

A livello comunitario, la **Direttiva 2004/18/CE**, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, introduce norme specifiche in

materia di nuovi sistemi e tecniche d'acquisto (le centrali di acquisto, gli accordi-quadro, le aste elettroniche, i sistemi d'acquisto dinamici) e riconosce alla prassi della centralizzazione delle committenze un ruolo fondamentale per perseguire la realizzazione di volumi degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica (15° considerando). Prevede, dunque, che gli Stati membri possono riconoscere alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. (art. 11).

In Italia la Direttiva 2004/14 ha trovato attuazione con il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nel Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).

Il codice, in linea con quanto previsto dalla Direttiva, definisce la Centrale di committenza come un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, comma 34).

Nell'ambito del processo per di affermazione delle centrali di committenza pubbliche, un notevole passo in avanti si è registrato con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), si introducono disposizioni volte alla creazione di un "sistema a rete" coordinato tra Consip S.p.A. e le centrali regionali: in particolare, all'articolo 1, comma 455 prevede che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

I successivi commi 456 e 457, stabiliscono che le centrali regionali stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni quadro, mentre al comma 449, ultimo periodo, si prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

Particolare rilievo viene attribuito alla centralizzazione degli acquisti anche dalla recente Direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. La direttiva definisce, all'art. 2, comma 1, la centrale di committenza, come un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze ovvero attività, svolte su base permanente, consistenti nell'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o nell'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

La stessa, può eventualmente, erogare attività cd. di "committenza ausiliarie", che consistono in nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre

amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione. In sintesi, le centrali possono agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici (69° considerando).

1.1.1 Attuazione degli obblighi di aggregazione

Le funzioni della Centrale di committenza si integrano con quelle attribuite dalla normativa vigente ai cd. Soggetti aggregatori.

Si tratta di una nuova figura, introdotta dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, (conv. con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e in via di ulteriore definizione, alla quale sarà attribuita, in via esclusiva, la gestione di determinate procedure di gara: in altri termini, i Soggetti Aggregatori non sono chiamati a sostituire le Centrali di committenza già esistenti, ma dovranno, nell'ambito delle proprie attività e della relativa programmazione, svolgere alcune procedure per l'acquisizione di specifici beni e servizi destinati alle amministrazioni statali centrali e periferiche, alle regioni, agli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

A tal fine il decreto ha previsto, tra le altre cose:

- l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006 (art. 9, comma 1);
- l'individuazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di importo per le quali le PA (Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale) devono ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Tale individuazione avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle analisi svolte dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori appositamente istituito.
- L'esclusione, per le categorie di beni e servizi individuate della possibilità di indire autonome procedure da parte delle regioni, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, dopo l'affidamento delle relative gare, l'ANAC non rilascerà più il CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione dei predetti adempimenti, non abbiano fatto ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

La Centrale unica di Committenza della Regione Molise si qualifica come soggetto aggregatore e ne svolge tutte le funzioni previste e in via di definizione dalla normativa vigente e dagli atti di indirizzo dell'ANAC.

1.2 IL CONTESTO NORMATIVO REGIONALE

La Regione Molise, al fine di dare attuazione alla normativa vigente in materia di Centrali di Committenza, con L.R. 4 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", agli artt. 22 ss., istituisce ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006, la Centrale unica

di committenza regionale per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, a favore:

- a) dell'amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2;
- b) degli enti locali della regione;
- c) degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

La Centrale unica di committenza regionale si qualifica anche quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale). In tale ruolo subentra all'associazione di enti locali ALI Comuni Molisani, già individuato, con Deliberazione della Giunta regionale n. 435/2014, quale Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia e quale centrale di committenza anche per la Regione Molise e per gli enti del cosiddetto Sistema Molise.

2 DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale unica di Committenza regionale gestisce, in forma aggregata e specialistica, le procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici o per la stipula di accordi quadro per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

La Centrale svolge, altresì, le attività di committenza ausiliarie previste dalla Direttiva UE 24/2014 che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza nelle forme seguenti:

- a) predisposizione di infrastrutture tecniche;
- b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto svolte direttamente dai soggetti convenzionati;
- c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'ente convenzionato.

L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni del territorio e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

3 I SOGGETTI COINVOLTI E I MECCANISMI DI COORDINAMENTO

La Centrale gestisce le procedure di gara a favore:

- a) dell'amministrazione regionale e gli enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2;
- b) degli enti locali della regione;
- c) degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

3.1 I rapporti tra la centrale e le unità organizzative regionali

I Direttori dei servizi regionali collaborano, ciascuno per il proprio settore di competenza, alla programmazione delle attività della Centrale, di cui al punto 4.1, su base annuale e triennale, per ciò che attiene la definizione del fabbisogno della Regione.

Possono altresì chiedere lo svolgimento di ulteriori procedure di proprio interesse, formulandone richiesta scritta. Le gare sono pianificate e svolte secondo l'ordine di richiesta tenendo conto di eventuali esigenze di priorità e urgenza segnalate dal Servizio richiedente.

Gli stessi predispongono tutta la documentazione ed adottano tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per l'avvio della procedura di gara e sono competenti per la fase di esecuzione dei singoli contratti. Restano di competenza della Centrale le fasi di gara dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione definitiva.

3.2 I rapporti tra la centrale di committenza regionale, gli enti del sistema regione molise, gli enti del sistema sanitario regionale e gli enti locali

Gli enti del Sistema Regione Molise, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e gli Enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate dalla Centrale Unica di Committenza regionale e devono ricorrere obbligatoriamente alla Centrale, in qualità di soggetto aggregatore del territorio di riferimento, per lo svolgimento delle procedure per l'acquisizione delle specifiche categorie di lavori beni e servizi individuate (con le relative soglie) con D.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al di fuori dell'area di esclusività assegnata alla Centrale, gli enti del Sistema Regione Molise, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale possono indire autonomamente procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA, ferma restando la necessità di tenere conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto l'obbligo generalizzato di comprare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero, in alternativa, l'obbligo di utilizzare il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e dall'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012 (approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile).

Gli Enti locali della Regione Molise possono indire autonomamente le procedure di cui al paragrafo precedente per beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA e, per lavori, di importo inferiore a € 100.000,00 al netto di IVA.

Indipendentemente dai limiti sopra specificati è facoltà degli enti locali aderire agli accordi stipulati dalla Centrale Unica di Committenza.

I suddetti importi sono stabiliti nelle more dell'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all'art.9 comma 9 del Decreto Legge 66/2014.

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione, con gli enti del Sistema Regione Molise, con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, nell'ambito delle attività svolte dalla Centrale, gli stessi stipulano una Convenzione nella quale sono definiti i ruoli e i compiti in capo rispettivamente alla Centrale e agli enti convenzionati. In particolare, gli enti si impegnano a trasmettere alla Centrale il piano dei propri fabbisogni entro il 30 settembre dell'esercizio

precedente a quello di programmazione, al fine di consentire alla stessa la pianificazione di cui al punto 4.1 e l'organizzazione delle attività.

Qualora gli enti convenzionati procedano autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi, nei suddetti limiti, possono chiedere alla Centrale di fornirgli servizi di consulenza e supporto.

Le convenzioni tra la Centrale Unica di Committenza, gli Enti del Sistema Regione Molise, gli Enti del Servizio Sanitario regionale e gli Enti locali hanno durata triennale decorrenti dalla data di sottoscrizione fatta salva la possibilità di recesso in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da parte di ciascuna delle parti. Le convenzioni sono automaticamente rinnovate, per altri tre anni in caso di mancata comunicazione di disdetta da inviare non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al punto precedente. In caso di recesso o di disdetta, tutti i rapporti in essere tra le parti avranno effetto sino alla conclusione degli stessi.

4 LE ATTIVITA' DELLA CENTRALE

La centralizzazione degli appalti di lavori, di servizi e la fornitura di beni nell'ambito del territorio regionale avviene mediante la gestione di:

- a) le procedure di gara **di interesse comune** a più enti aderenti alla Centrale;
- b) le procedure di gara **di interesse di singoli** enti aderenti, che ne facciano richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione delle attività o al di fuori dell'attività programmata;
- c) le procedure necessarie per l'acquisizione di quei beni e di quei servizi che rientrino nelle categorie – e nelle soglie – individuate dal Tavolo nazionale, in qualità di soggetto aggregatore di cui al D.L. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. Al riguardo sono fatte salve le modifiche alle soglie di cui ai punti 3.2 e 3.3 che saranno stabilite in sede di Tavolo dei Soggetti Aggregatori.

Le attività vengono svolte secondo la tempistica prevista nella pianificazione annuale e triennale o, nel caso di richiesta al di fuori dell'attività programmata, secondo l'ordine di richiesta tenendo conto di eventuali esigenze di priorità e urgenza segnalate dal soggetto richiedente.

4.1 LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ: IL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE.

La Centrale pianifica le procedure di gara da attivare nel corso del successivo esercizio finanziario, individuando, in collaborazione con i Servizi regionali e gli Enti aderenti, i lavori da realizzare, nonché i beni ed i servizi da approvvigionare, acquisendo le informazioni relative al fabbisogno degli stessi entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello oggetto di programmazione.

Acquisiti i dati, la Centrale elabora il programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle Convenzioni da stipulare negli esercizi successivi. Il programma è approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4.2 LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA CENTRALE

La Centrale è responsabile delle fasi procedurali di gara ricomprese dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione definitiva della gara.

In particolare, la Centrale:

- a) svolge attività di supporto in favore degli Enti convenzionati nella predisposizione degli atti di gara per quanto di propria specifica competenza;
- b) acquisisce gli atti di gara dagli Enti convenzionati e ne verifica la completezza, la legittimità e la regolarità, richiedendo eventuali modifiche e/o integrazioni con conseguente interruzione del termine di cui al successivo comma che riprenderà a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto;
- c) nomina il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di propria competenza;
- d) nomina la commissione giudicatrice;
- e) adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva e ne rimette copia agli Enti aderenti.
- f) cura tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge;
- g) cura la stipula delle Convenzioni quadro di cui all'art. 26 della L. 488/1999, con l'operatore economico selezionato;
- h) completata la procedura di aggiudicazione, a richiesta degli Enti aderenti fornirà informazioni e documenti necessari all'espletamento degli adempimenti di loro competenza;
- i) pubblica sul sito web della Regione Molise, nella sezione dedicata alla Centrale, l'elenco dei contratti e delle convenzioni attive, al fine di consentire l'adesione ai medesimi da parte degli enti convenzionati;
- j) gestisce il contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, relativo alle procedure di gara esperite, e per le fasi di diretta competenza della Centrale, facendosi carico dei relativi oneri; spetta, invece, agli enti aderenti la gestione ed i relativi oneri dei contenziosi inerenti l'esecuzione del contratto.

La Centrale si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della documentazione di gara.

La Centrale procede a calendarizzare le attività tenendo conto di eventuali ragioni di urgenza segnalate dall'ente convenzionato.

4.3 LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Gli enti interessati all'acquisizione di beni, servizi e lavori formulano richiesta alla Centrale predisponendo tutta la documentazione ed adottando tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per l'avvio della procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione degli appalti pubblici o alla stipula degli accordi quadro di cui all'art. 26 della L. 488/99.

In particolare, risiede in capo all'ente l'individuazione preliminare dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, l'approvazione dei progetti, dei capitolati e di tutti gli atti di gara, l'assunzione dell'impegno di spesa, l'acquisizione del CIG e del CUP quando necessario. L'ente segue, altresì, la fase che segue l'aggiudicazione definitiva (verifica dei requisiti, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente convenzionato:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 ss.mm., per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale unica di committenza;

- b. la redazione e la validazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, e che sono previsti dal D.lgs. n. 163 del 2006 e dal d.p.r. 207 del 2010;
- c. l'individuazione, anche con il supporto della Centrale, della procedura di gara per la scelta del contraente;
- d. la richiesta del CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara);
- e. la redazione, anche con il supporto della Centrale, del capitolato speciale;
- f. l'adozione degli atti di approvazione, dell'impegno di spesa e della determina a contrarre di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006;
- g. l'individuazione, anche con il supporto della Centrale, dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- h. la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare;
- i. la stipula del contratto d'appalto e nel caso di Convenzione quadro di cui all'art. 26 della L. 488/1999, la stipula, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, del contratto di appalto derivato ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione;
- j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
- k. obblighi di comunicazione e di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

5 LE RISORSE

Il Responsabile della Centrale è il Direttore del Servizio della Centrale Unica di Committenza.

Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento e l'operatività della Centrale Unica di Committenza sono assicurate dalla Regione Molise.

In caso di procedura di gara espletata su richiesta e nell'interesse del singolo ente, saranno a carico di quest'ultimo le spese relative all'apertura del CIG e la pubblicità legale.

Il personale assegnato alla Centrale e tutto il personale coinvolto nelle procedure di gara è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza circa dati e notizie di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6 CONTENZIOSO

Le spese relative al contenzioso, insorto nelle fasi non di diretta competenza di Centrale unica di committenza regionale, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente aderente. In tutti gli altri casi, gli eventuali contenziosi saranno sostenuti dalla Centrale, fatte salve eventuali responsabilità comunque attribuibili ad atti di competenza dell'Ente convenzionato.

La Centrale unica di committenza regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata formalizzazione del contratto di appalto da parte dell'ente convenzionato ovvero in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore.

7 SISTEMA INFORMATIVO

La Regione Molise, in un'ottica di semplificazione e di contenimento della spesa e al fine di evitare la duplicazione dei sistemi di trasmissione delle informazioni, può implementare il proprio sistema informativo.

Alle attività della Centrale unica di committenza regionali, sarà dedicata un'apposita sezione del sito web della Regione Molise dove sarà possibile prendere visione di:

- Contratti e convenzioni attive;
- Gare in corso di esperimento;
- Gare da predisporre;
- Modulistica.

La Regione Molise, tramite la Centrale unica di committenza regionale, intende promuovere l'adozione di sistemi informatizzati per l'approvvigionamento di beni e servizi in forma centralizzata, nel rispetto delle relative disposizioni contenute nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e che avverrà mediante il ricorso al mercato elettronico, così come disciplinato dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'adozione e le regole di funzionamento delle procedure telematiche saranno disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.

8 CLAUSOLA VALUTATIVA

Ogni anno, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente Capo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la costituzione della Centrale unica di committenza regionale abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni, lavori e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio e quale sia l'efficacia degli interventi previsti, come verificato con il supporto di esperti e operatori del settore.